

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE XVII CIVILE**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

dr. Claudia PEDRELLI – Presidente  
dr. Daniela CAVALIERE – Giudice  
dr. Tommaso MARTUCCI – Giudice relatore

**S E N T E N Z A**

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. xxxxx/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 22/3/2023 e promosso da:

**FIDEIUSSORI,**  
**OMISSIS S.R.L.,**

OPPONENTI

contro

**SERVICER., già OMISSIS S.p.a.,**

**CREDITORE S.R.L.,**

**CREDITORE S.p.A.,**

OPPOSTE

**CONCLUSIONI:**

per l'opponente: “1. dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. R.G.E. xxxx/2019 innanzi al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 164 bis disp. Att. c.p.c. e in ogni caso, per l'effetto, revocare le vendite senza incanto del lotto 1 e del lotto 2 e tutti gli atti ivi presupposti;  
2. accertare e dichiarare la nullità delle clausole dei contratti di fideiussione derogatorie dell'art. 1957 c.c. e/o la scadenza del contratto di fideiussione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1956 e 1957 c.c.;  
3. per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità / invalidità / annullamento di tutti i titoli esecutivi (e tutti gli atti ad essi successivi) posti in esecuzione dalle controparti e alla base del procedimento di esecuzione Trib. Roma R.G.E. xxxx/2019 e derivanti dai citati contratti di fideiussione, ed in particolare di:  
- Decreto Ingiuntivo n. xxxx/2016 emesso dal Tribunale di Roma in favore di **OMISSIS S.p.a.**;  
- Decreto Ingiuntivo n. xxxx/2014 emesso dal Tribunale di Velletri in favore di **OMISSIS S.p.a.**;  
- Decreto Ingiuntivo n. xxxx/2014 emesso dal Tribunale di Roma in favore di **OMISSIS S.p.a.**;  
e di tutti gli atti conseguenti, tra cui tutti quelli della procedura esecutiva Trib. Roma R.G.E. xxxx/2019;  
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”

per **SERVICER.**: “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito:

- accertare e dichiarare la incompetenza tabellare della presente causa rimettendola al suo Giudice naturale, qualora ritenuto opportuno;  
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte tutte nei confronti della **SERVICER.** in proprio per carenza di legittimazione e di titolarità passiva del rapporto per cui si discute in giudizio,

per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e nella presente memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., chiedendo l'estromissione della **SERVICER**, evocata in proprio;

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della **OMISSIS** srl stante l'assenza di interesse a contraddire nella procedura esecutiva rge xxxx/2019 riassunta nel merito con il presente giudizio; ritenuta assorbente l'eccezione di cui sopra e senza alcuna accettazione del contraddittorio ma solo per scrupolo e cautela difensiva, si chiede il rigetto dei motivi dedotti nell'atto di citazione poiché inammissibili, tardivi, improponibili, irrituali ed infondati per le ragioni dedotte nella comparsa di costituzione e risposta e nella presente memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.;
- rigettare le eccezioni tutte come formulate nell'atto di citazione avversario poiché tardive ed inammissibili, oltrechè infondate per tutte le ragioni dedotte, con riserva di meglio dedurre nelle successive memorie;
- condannare gli attori al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- condannare gli attori al pagamento delle spese legali, oltre IVA e cpa.”

per Creditore s.r.l., rappresentata da **SERVICER**: “Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

1) per i motivi esposti ai capitoli 1, 2 e 3 della presente comparsa di costituzione, dichiarare l'inammissibilità delle domande di:

a) revoca delle vendite senza incanto del lotto 2;

b) nullità delle clausole dei contratti di fideiussione derogatorie dell'art. 1957 c.c. e/o la scadenza del contratto di fideiussione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1956 e 1957 c.c.;

c) nullità / invalidità / annullamento di tutti i titoli esecutivi (e tutti gli atti ad essi successivi) posti in esecuzione dalle controparti e alla base del procedimento di esecuzione Trib. Roma R.G.E. xxxx/2019 e derivanti dai citati contratti di fideiussione, ed in particolare di: (...omissis...) Decreto Ingiuntivo n. xxxx/2014 emesso dal Tribunale di Roma in favore di **BANCA S.p.a.**; e di tutti gli atti conseguenti, tra cui tutti quelli della procedura esecutiva Trib. Roma R.G.E. xxxx/2019”;

2) ovvero, per i motivi esposti al capitolo 3 della presente comparsa di costituzione, dichiarare la litispendenza tra il presente giudizio e quello preventivamente adito ed attualmente pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma R.G. xxxx/2019 in relazione alle domande di:

a) nullità delle clausole dei contratti di fideiussione derogatorie dell'art. 1957 c.c. e/o la scadenza del contratto di fideiussione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1956 e 1957 c.c.;

b) nullità / invalidità / annullamento di tutti i titoli esecutivi (e tutti gli atti ad essi successivi) posti in esecuzione dalle controparti e alla base del procedimento di esecuzione Trib. Roma R.G.E. xxxx/2019 e derivanti dai citati contratti di fideiussione, ed in particolare di: (...omissis...) Decreto Ingiuntivo n. xxxx/2014 emesso dal Tribunale di Roma in favore di **BANCA S.p.a.**; e di tutti gli atti conseguenti, tra cui tutti quelli della procedura esecutiva Trib. Roma R.G.E. xxxx/2019”;

e, per l'effetto, previa separazione delle cause, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo relativa alle suddette domande;

3) dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità o il rigetto dell'opposizione, nonché delle domande ed istanze formulate dagli attori-opponenti in quanto infondate e non provate.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari”

per **CREDITORE S.p.A.**:

“1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande spiegate *ex adverso*, per i motivi dedotti in atti;

2. Accertare e dichiarare, per quanto di spettanza, la litispendenza del presente giudizio con il giudizio RG xxxx/20 già pendente avanti la Corte d'Appello di Roma;

3. In ogni caso, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto;

4. Accertare e dichiarare la temerarietà della lite introdotta dagli odierni attori e, per l'effetto, condannare gli stessi ex art 96 cpc al risarcimento del danno, da calcolare secondo equità. Con vittoria di spese e compensi di lite”

## MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 13/5/2022 **FIDEIUSSORI** e la **OMISSIS s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale le società **CREDITORE s.r.l.**, **SERVICER.** e **CREDITORE S.p.A.**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione nella fase di merito ex art. 618 c.p.c. al provvedimento emesso il 13/1/2022 dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva N.R.G.E. xxxx/2019, con cui le società **CREDITORE s.r.l.**, **SERVICER.**, e **CREDITORE S.p.A.** avevano sottoposto a pignoramento beni immobili di sua proprietà siti in Roma, Via OMISSIS, piano sottosuolo dell'edificio situato al numero civico xx della stessa via, chiedendo dichiararsi l'estinzione dell'esecuzione ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., nonché la nullità dei titoli esecutivi posti a fondamento della procedura esecutiva per effetto della nullità delle fideiussioni prestate da **FIDEIUSSORI** con la previsione della deroga all'art. 1957 c.c. e con conseguente estinzione delle garanzie ex artt. 1956 e 1957 c.c.

Gli opposenti, premesso che il valore dei due lotti sopra descritti era stato stimato in misura pari, rispettivamente, ad € 677.831,29 e ad € 485.313,48, rappresentava che in data 13/1/2022 il primo lotto era stato aggiudicato, al terzo esperimento di vendita, al prezzo di € 396.000,00, del tutto inadeguato ed inidoneo a soddisfare gli interessi dei creditori, quindi ricorrevano i presupposti per l'estinzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., come denunciato con l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., respinta in fase cautelare con ordinanza del 13/1/2022, avverso la quale era stata proposta opposizione ex art. 617 c.p.c., ricorso dichiarato inammissibile in fase sommaria con ordinanza del 16/3/2022, quindi era stato aggiudicato anche il secondo lotto al quarto esperimento di vendita, al prezzo di € 186.240,00.

Gli ingiunti deducevano, altresì, l'invalidità delle fideiussioni in oggetto per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, con particolare riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c., quindi eccepivano la decadenza della controparte dalla facoltà di escutere le garanzie, nonché la loro estinzione ex art. 1956 c.c., avendo la banca continuato ad erogare credito al **DEBITORE** principale, nonostante il suo stato di sofferenza.

Con comparsa del 23/6/2022 si costituiva in giudizio il **CREDITORE.s.r.l.**, tramite la mandataria **SERVICER.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo l'inammissibilità dell'avversa opposizione per i seguenti motivi:

- novità dei motivi proposti in sede di merito rispetto alla fase cautelare;
- tardività delle doglianze proposte in quanto costituenti motivi di opposizione da far valere entro il termine di cui all'art. 615, co. II c.p.c., ossia entro la data in cui venga disposta la vendita;
- litispendenza con il procedimento N.R.G. xxxx/2019 pendente avanti alla Corte d'Appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 17871/2018 definitiva del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2535/2014.

La **SERVICER** in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del 16/9/2022, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'avversa opposizione, deducendo di aver agito in sede esecutiva quale mandataria di **CESSIONARIA.**, succeduta nei crediti controversi alla **BANCA S.p.A.** giusta contratto del 14/11/2018.

In subordine, l'opponente chiedeva il rigetto dell'opposizione, essendo stata proposta in sede endoesecutiva avverso un decreto emesso inaudita altera parte non impugnabile con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. ed essendo state sollevate censure inibite in ragione dello stato dell'esecuzione. La **SERVICER.** eccepiva, inoltre, che le questioni sollevate dagli opposenti ex artt. 1956 e 1957 c.c. erano già state rigettate dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. xxxx/2020 e che comunque non erano mai state sollevate in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. ed erano, quindi, precluse in questa sede.

Con comparsa del 26/9/2022 si costituiva in giudizio il **CREDITORE S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, in quanto fondata su motivi già proposti, tardivamente sollevati e, comunque, privi di pregio, che erano stati oggetto di pregressi accertamenti giudiziali.

Esperiti gli incumbenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., all'udienza del 22/3/2023, sostituita dallo scambio di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..

\*\*\*

E' fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla **SERVICER**.

Invero, per effetto della cessione risalente al 14/11/2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 143 dell'11/12/2018, l'**CESSIONARIA**, è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi di cui era titolare **BANCA S.p.A.** e la **SERVICER**, già **OMISSIS S.p.A.**, è stata autorizzata a compiere "tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero crediti" in favore della **CESSIONARIA**, in virtù di procura autenticata il 3/12/2018 dal notaio Anita Varsallona di Milano, rep. n. xxxxx, racc. n. xxxxx ed è intervenuta nel giudizio di opposizione e nella procedura esecutiva promossa avanti al Tribunale Ordinario di Roma N.R.G.E. xxxx/2019 quale procuratrice della **CESSIONARIA**, quindi è priva della legittimazione passiva a resistere in proprio nel presente giudizio.

Relativamente alle altre società opposte, l'opposizione agli atti esecutivi introdotta nella presente fase di merito avverso l'ordinanza del 16/3/2022 emessa dal giudice dell'esecuzione è infondata, poiché, con il citato provvedimento, è stata correttamente dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta in sede cautelare ed endoesecutiva avverso un decreto emesso inaudita altera parte su ricorso ex art. 591-ter c.p.c., non opponibile con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., riservato, relativamente ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, alle sole ordinanze pronunziate nel contraddittorio delle parti, poiché il decreto emesso in via d'urgenza ha carattere temporaneo ed è destinato ad essere assorbito dal provvedimento definitivo del procedimento ex artt. 617 e 618 c.p.c., avverso il quale soltanto è esperibile il rimedio oppositivo.

Premesso, infatti, che le parti non hanno prodotto nella loro interezza gli atti della procedura esecutiva N.R.G.E. xxxx/2019, con cui le società **CREDITORE s.r.l.**, **SERVICER**, e **CREDITORE S.p.A.** hanno sottoposto a pignoramento beni immobili di sua proprietà siti in Roma, Via OMISSIS, piano sottosuolo dell'edificio situato al numero civico xx della stessa via, dal tenore letterale dell'ordinanza del 16/3/2022 emessa dal giudice dell'esecuzione emerge che il provvedimento emesso il 13/1/2022, avverso il quale è stata proposta opposizione ex art. 617 c.p.c., era un decreto adottato inaudita altera parte, in quanto tale non opponibile ex art. 617 c.p.c.

*Ad abundantiam*, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c., avuto riguardo alla stima degli immobili staggiti ed al prezzo della loro aggiudicazione, inferiore ai valori di stima, ma non vile, tenuto conto che sono stati effettuati, rispettivamente, tre esperimenti di vendita per il lotto 1 e quattro per il lotto 2; si tratta, inoltre, di prezzi soddisfattivi delle ragioni dei creditori a titolo di spese della procedura e parzialmente soddisfattivi dei crediti azionati.

Gli altri motivi, afferenti alla nullità ed all'inefficacia delle fideiussioni prestate dagli opposenti, sono inammissibili in questa sede, considerato che la procedura esecutiva è stata intrapresa in base a titoli giudiziali, rispetto ai quali, in sede esecutiva e nelle relative opposizioni, possono essere fatti valere soltanto motivi sopravvenuti.

Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza prevalente, secondo cui non si possono proporre in sede di opposizione all'esecuzione i motivi di doglianza sulla fondatezza del titolo esecutivo e sulla sussistenza dei presupposti della sua formazione. Il Giudice adito ex art. 615 c.p.c. non può, infatti, effettuare alcun controllo nel merito del provvedimento giurisdizionale che costituisce titolo esecutivo, potendo conoscere i soli fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo, atteso che, in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, non potendosi addurre altri vizi del provvedimento, né le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto (cfr. Cass. civ. n. 1935 del 25/2/1994; n. 3277 del 18/02/2015).

Non vale in contrario richiamare la sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. del 17/5/2022 pronunciata su rinvio pregiudiziale nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, secondo cui "L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo".

Trattasi, invero, di un principio di diritto che, in quanto contrastante con il sistema nazionale di efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto con riguardo al dedotto e deducibile sotteso all'ingiunzione, non può che essere considerato di natura eccezionale, quindi di stretta applicazione nell'ambito della disciplina in materia di tutela consumeristica.

Invero, la Corte di Giustizia ha enunciato il principio di diritto sopra richiamato con riferimento specifico alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nel contesto normativo, volto alla tutela del consumatore, di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5/4/1993 e, con riferimento al diritto interno, al D.Lgs. n. 206/2005, che a norma dell'art. 7 della L. n. 229/2003, ha recepito la direttiva 93/13/1993.

Il massimo organo di giustizia dell'U.E. ha ritenuto, quindi, incompatibile con la disciplina consumeristica eurounitaria e nazionale l'interpretazione della legge interna che preclude al giudice (dell'esecuzione) di rilevare la invalidità delle clausole abusive, a tutela del consumatore, in caso di decreto ingiuntivo non opposto, qualora il giudice del monitorio non abbia sollevato la questione della conformità delle clausole contrattuali alla disciplina consumeristica.

La Corte di cassazione, alla luce dei principi di diritto sopra citati, ha predicato che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto).

Il giudice dell'esecuzione è, altresì, tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. (cfr. Cass. civ. s.u. n. 9479 del 06/04/2023).

I principi di diritto sopra menzionati non sono, tuttavia, applicabili nella fattispecie, in cui i decreti ingiuntivi n. xxxx/2014 emesso dal Tribunale Ordinario di Viterbo, N.R.G. xxxx/2014, n. xxxx/2014 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, N.R.G. xxxx/2014 e n. xxxx/2016 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, N.R.G. xxxxx/2016, su cui si fonda l'esecuzione forzata nel corso della quale è stata proposta la presente opposizione, sono stati opposti e le relative opposizioni sono state rigettate in tutto o in parte con sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri n. xxxx/2019 del 9/10/2019, confermata dalla Corte d'Appello, relativamente al decreto ingiuntivo n. xxxx/2014, con sentenza n. xxxxx/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, con cui, previa revoca del decreto ingiuntivo n. xxxx/2014, Omissis e gli eredi di Omissis sono stati condannati al pagamento in favore della controparte e con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. xxxx del 2/3/2020, con cui, previa revoca del decreto ingiuntivo n. xxxx/2016, gli odierni oppositori sono stati condannati al pagamento in favore di **BANCA S.p.A.** della somma di € 6.720.443,61, non vengono in rilievo i principi sopra esposti, poiché il sindacato sulla legittimità e sull'efficacia delle fideiussioni prestate da **FIDEIUSSORI** è stato effettuato nei giudizi intrapresi dall'odierna parte opponente ex art. 615 c.p.c..

Ne consegue il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da **FIDEIUSSORI e OMISSIS s.r.l.** avverso le società **CREDITORE s.r.l.**, costituitasi tramite la mandataria **SERVICER., e CREDITORE S.p.A.**

Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., quindi le domande risarcitorie proposte dalle opposte **SERVICER. e CREDITORE S.p.A.** devono essere respinte.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 618 e 275 c.p.c.;  
il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 13/5/2022 da **FIDEIUSSORI** e dalla **OMISSIS s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso le società **CREDITORE S.r.l., SERVICER., e CREDITORE S.p.A.**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:

DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della **SERVICER.;**

RIGETTA l'opposizione agli atti esecutivi e le altre domande proposte dai **FIDEIUSSORI e OMISSIS s.r.l.** avverso le società **CREDITORE S.r.l. e CREDITORE S.p.A.;**

RIGETTA le domande risarcitorie ex art. 96 c.p.c. proposte dalle società **SERVICER. e CREDITORE S.p.A.;**

CONDANNA gli oppositori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, che liquida, quanto alla **SERVICER.**, in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, quanto alla **CREDITORE srl**, costituitasi tramite la

*Sentenza, Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli – Rel. Martucci, n. 10146 del 27.06.2023*

mandataria **SERVICER.**, in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge e, quanto alla **CREDITORE S.p.A.**, in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/6/2023.

Il Giudice estensore, dr. Tommaso Martucci  
Il Presidente, dr. Claudia Pedrelli

EX PARTE